

e degli operatori agricoli locali, avvia un monitoraggio e un censimento georeferenziato delle piante coltivate e/o sementali che nell'ambito della zona infetta non presentano alcun sintomo della malattia e promuove attività di studio e ricerca sul germoplasma locale.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.

4. Nel perseguire i fini di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la protezione sostenibile delle piante (CNR-IPSP), sezione di Bari, a sostegno delle attività sperimentali già avviate da questo Istituto mediante reinnesto o sovrainnesto su larga scala di germoplasma suscettibile.

5. La convenzione di cui al comma 4 è finanziata con le risorse già assegnate alla missione 16, programma 1, titolo 1, e disponibili sul bilancio pluriennale 2018-2020 per un importo complessivo di euro 1 milione e 200 mila.

Art. 22

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 7, comma 16, lettera d), le parole: "ricompresa tra il 50 e il 300 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "determinabile fino al 300 per cento";
- b) all'articolo 11, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, questi ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento, così come rinvenienti dal dato storico dell'anno precedente, e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità ai cacciatori nativi della regione Puglia. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni.";
- c) all'articolo 33, comma 1, le parole: "nella misura massima dell'i per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima dell'1 per cento";
- d) all'articolo 46, comma 1, lettera q), le parole alfanumeriche: "da euro 200 a euro 750", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 400".

Art. 23

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 20

1. All'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 20 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n.